

Data: 11/12/2015

I lavoratori dipendenti possono richiedere il riscatto del lavoro prestato in Paesi non convenzionati.
La richiesta di riscatto per lavoro all'estero può essere presentata:

- senza limiti temporali, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico;
- per coprire parzialmente il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva (es.: solo le settimane necessarie per il perfezionamento dei requisiti a pensione).

I contributi omessi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni, la concessione delle cure termali e per il diritto alla prosecuzione volontaria.

CHI PUÒ FARE DOMANDA

Il riscatto può essere richiesto:

- dal lavoratore che al momento della domanda, sia cittadino italiano, anche se durante i periodi di lavoro all'estero avevano al cittadinanza straniera;
- dai superstiti del lavoratore.

N.B.: Il riscatto non può essere richiesto dal datore di lavoro, anche se si tratta di datore di lavoro italiano.

I REQUISITI AMMINISTRATIVI

La richiesta di riscatto per lavoro all'estero può essere avanzata anche se il richiedente non risulta mai assicurato presso l'Inps.

LA DOMANDA

Deve essere presentata alla sede Inps territorialmente competente per residenza, compilando il mod. RE1 appositamente predisposto.

Può essere presentata anche tramite uno degli Enti di Patronato, che assistono gratuitamente per legge.

LA DOCUMENTAZIONE

Alla domanda deve essere allegato il certificato di cittadinanza italiana e la documentazione di data certa utile per provare l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro.

La documentazione deve essere redatta all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva, mai all'epoca della domanda di costituzione di riscatto, a condizione che non sussistano elementi dai quali si rilevi che tale documentazione è stata costituita allo specifico scopo di usufruire della facoltà di riscatto (Circ. 183 del 30.7.1990).

Sono considerati documentazione di data certa:

- il libretto di lavoro prescritti dalla legge del luogo dove è stata prestata l'attività lavorativa;
- le buste paga;
- le dichiarazioni redatte all'epoca del rapporto di lavoro (lettere di assunzione o di licenziamento, promozione, ecc.);
- le dichiarazioni delle autorità consolari che controllano l'immigrazione.